



**COMUNE DI SPECCHIA**

PROVINCIA DI LECCE  
[www.comune.specchia.le.it](http://www.comune.specchia.le.it)

---

Regolamento  
per l'istituzione e la gestione  
dell'albo dei fornitori

## Sommario

<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Istituzione, oggetto e finalità
2	Struttura
3	Responsabilità
4	Criteri
5	Gestione albo
6	Iscrizione
7	Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione
8	Cancellazione
9	Aggiornamenti e inserimento nuovi fornitori
10	Trattamento dati personali
11	Abrogazione di norme
12	Rinvio
13	Entrata in vigore e forme di pubblicità

## **Articolo 1 – ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ**

1. Presso l'Area Amministrativa è istituito l'Albo fornitori.
2. L'Albo fornitori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.
3. Nell'Albo fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati - e che, a insindacabile giudizio del Comune e a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione a essa allegata, siano idonei a essere invitati alle procedure per le acquisizioni di forniture, servizi e l'affidamento di lavori.
4. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione a una, più di una, ovvero tutte le sezioni dell'Albo; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola sezione, le modalità e le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.
5. Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Albo fornitori ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli su precedenti rapporti contrattuali per forniture, servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.

## **Articolo 2 – STRUTTURA**

1. L'Albo fornitori è strutturato nelle seguenti tre sezioni:
  - sezione I - Fornitori di beni;
  - sezione II - Prestatori di servizi;
  - sezione III - Esecutori di lavori.
2. Nell'ambito di ciascuna sezione, l'Albo è articolato per macrocategorie e categorie merceologiche secondo la tabella in appendice (allegato n. 2).
3. Il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Albo fornitori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l'Area Amministrativa ne darà adeguata informazione all'interno dell'apposita sezione sul sito internet del Comune.

## **Articolo 3 – RESPONSABILITÀ**

1. Il responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo è individuato, con apposito atto, dal responsabile dell'Area Amministrativa.

## **Articolo 4 – CRITERI**

1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà entrambi i seguenti criteri:
  - a) criterio della rotazione, con scorrimento sistematico per ciascuna sezione, secondo l'ordine preconstituito sulla base della data di iscrizione;
  - b) criterio del plafond (limite massimo) di impegni assunti dal fornitore nei confronti del Comune.
2. Il criterio del plafond comporta in ogni caso, sia per l'operatore economico che conseguirà l'iscrizione all'Albo che per quello non iscritto ma ritenuto idoneo, l'impossibilità di essere invitato alle procedure di acquisizione e/o di affidamento lavori di cui al presente regolamento qualora nell'ultimo anno egli abbia assunto nei confronti del Comune impegni eccedenti il 25% rispetto al proprio fatturato medio annuo calcolato nell'ultimo triennio.
3. In sede di prima applicazione per la determinazione del calcolo di cui al precedente comma saranno presi in considerazione l'anno in corso e le due annualità antecedenti, viceversa a regime verranno considerate l'annualità di cui all'invito alla trattativa e le due immediatamente precedenti. Costituiranno elementi del plafond le fatture da emettere entro l'esercizio (31 dicembre) relative a contratti anche pluriennali in essere con il Comune.
4. Resta salva la facoltà del Comune di derogare all'applicazione dei criteri di cui al presente articolo qualora dovessero ricorrere le circostanze di cui all'articolo 1, comma 5.

## **Articolo 5 – GESTIONE ALBO**

1. La gestione dell'Albo fornitori avverrà secondo la disciplina del presente regolamento e con le modalità della "Procedura operativa per la gestione Albo fornitori" (allegato n. 3).
2. La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all'accertamento e alla verifica di ammissibilità della domanda e alla sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall'Albo.

## **Articolo 6 – ISCRIZIONE**

1. Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.
2. Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico, oltre ad indicare la [le] sezione [-i], dovrà specificare la [le] macrocategoria [-e] e relativa [-e] categoria [-e] merceologica [-he] d'interesse.

3. L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che il Comune effettuerà delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.
4. Ai fini dell'iscrizione verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

## **Articolo 7 – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE**

1. Il Comune procederà periodicamente a effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico in sede di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo fornitori ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite e alle dichiarazioni già rese al Comune.
3. La comunicazione si intenderà valida se: completa, inviata all'Area Amministrativa tempestivamente, ossia non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità di cui al presente regolamento e relativi allegati.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dall'Albo per l'annualità di riferimento, nonché l'impossibilità di conseguire l'iscrizione durante l'annualità successiva sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.
5. Ai fini della cancellazione il Comune considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

## **Articolo 8 – CANCELLAZIONE**

1. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:
  - a. accertato, a seguito di verifiche, il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
  - b. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
  - c. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc...);
  - d. mancata presentazione di offerta per due procedure consecutive;
  - e. omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dalla presente procedura, di variazioni intervenute successivamente al conseguimento dell'iscrizione all'Albo;
  - f. accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
  - g. reperimento, da parte del Comune, di documenti, notizie o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento.

2. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

### **Articolo 9 – AGGIORNAMENTI E INSERIMENTO NUOVI FORNITORI**

1. L'Albo fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative alle forniture, servizi ed esecuzione di lavori aggiudicati.
2. Gli operatori economici interessati a essere iscritti nell'Albo anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta.
3. L'Area Amministrativa provvederà ai nuovi inserimenti.

### **Articolo 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali il Comune verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti e utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 11 – ABROGAZIONE DI NORME**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 12 – RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

### **Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'Albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione, nonché sul sito internet del Comune.